

APPALTO LAVORI DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200.000 EURO
CON LA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

COMUNE DI SPINETOLI (Prov. di A.P.)

Prot. n.
12543

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la propria determinazione n. 43 (Reg. gen. 117), in data 31/10/2013 con la quale venne indetta gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori di:

REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO PRESSO IL
PALAZZETTO DELLO SPORT DI PAGLIARE DEL TRONTO – 1^ Stralcio
Esecutivo” – LAVORI DI COMPLETAMENTO

Codice identificativo gara
(CIG) 5408408777

Vista la determinazione del responsabile del servizio n. 60 (Reg. gen. n. 161), in data 19/12/2013 con la quale è stato approvato definitivamente il verbale di aggiudicazione;

Visti gli articoli: 66, comma 7 e 122, comma 3 del codice dei contratti, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

RENDE NOTO

- 1) Alla gara, tenuta il giorno 12/11/2013, hanno partecipato n. 9 ditte;
- 2) La gara è stata indetta: - con la procedura del cottimo fiduciario (art. 125, c. 8, del codice dei contratti)
- con il criterio del prezzo più basso
- 3) È stata affidata alla ditta:

Di Luise Costruzioni s.r.l., con sede in via S. Antonio Abate n. 78 – 81030 Gricignano di Aversa
(CE) – P. Iva 03586670618 importo del contratto Euro **65.481,79**

- 4) Valore che può essere subappaltato: € **19.644,54**.


In relazione al combinato disposto degli articoli 65, 225 e 245 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'art. 243-bis del Codice dei contratti, introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. 20.03.2010, n. 53, le ditte interessate sono invitate ad informare, con le modalità ivi previste, questa stazione appaltante della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.

L'omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell'art. 1227 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-ter, del Codice dei contratti, inserito dall'art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, si comunica che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto scade il 03/02/2014.

Spinetoli li 20/12/2013



Il responsabile unico del procedimento

.....